

L'ala militare di Cosa nostra barcellonese

Messina. I “vecchi” e i “nuovi” di Cosa nostra barcellonese. L'impresa C.e.p. come “cassaforte” del gruppo mafioso. Le altre imprese adoperate per riciclare il denaro sporco. Le estorsioni alle ditte. Le rapine. Le pressioni sui commercianti che avevano “ingranato” e quindi “dovevano” pagare. L'apporto fondamentale dei collaboratori di giustizia per scardinare tutto il contesto. La collocazione degli associati in carcere e il loro mantenimento in cella a seconda del “rango”, con la consegna dei soldi alle mogli e ai parenti che rimanevano fuori, il classico “mensile” di Cosa nostra ai suoi figli in galera. I contrasti interni e le liti. E poi le «prove forti per i reati su cui si procede».

C'è questo, e tanto altro, nelle oltre 500 pagine di motivazioni della sentenza con cui nell'aprile scorso il gup Salvatore Mastroeni decise i 30 giudizi abbreviati dell'operazione antimafia “Gotha 7”. Ovvero la settima puntata giudiziaria di una delle più importanti operazioni del nostro territorio negli ultimi trent'anni, che ha messo all'angolo l'ala militare e popolare di Cosa nostra barcellonese, e ha portato boss e gregari tutti in carcere, molti al “41 bis”. Il quadro delle accuse delineate dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e dal sostituto della Dda Fabrizio Monaco, resse globalmente al vaglio del giudice.

È in pratica un “libro” sulla mafia, quello scritto dal gup Mastroeni, che contiene però anche molte notazioni di carattere tecnico-giuridico sulla legislazione attuale e sulla necessità, forse, secondo il magistrato, di cambiare qualcosa. Ma c'è anche una dettagliata analisi singola, imputato per imputato, delle accuse dirette dei pentiti, che vengono ritenuti credibili dal magistrato. Ecco quindi alcuni passaggi di queste motivazioni di sentenza, che aiutano a capire il perché di quelle condanne e anche il contesto.

La portata del processo

Scriva il giudice che palesemente il processo costituisce, come dal nome della operazione “Gotha 7”, un segmento in una realtà di fatto e giuridica e processuale ben più ampia. Ciò ha riflessi, innestandosi soggetti e fatti, in un quadro più ampio e sicuramente con aspetti di gravità pure maggiore. Lo stesso vale per i singoli comportamenti in esame, che spesso si spiegano appieno nei fatti pregressi che risaltano la relativa gravità. Spesso presuppongono soltanto, non evidenziandola, ma la medesima violenza precedentemente posta in essere fino agli omicidi. Si consideri ad esempio il fatto che per intimorire basta parlare degli amici in carcere, per cui le gravissime violenze ascrivibili in concreto ad esempio al Calderone, al Foti Mariano, come visto, ne connotano la gravità relativa alle loro contestazioni ma sono un substrato costante, una premessa e un peso che l'associazione ha in generale sulle vittime, sia che si manifesti fisicamente sia se meramente evocata.

La mancata progressione

Scriva il gup: appare opportuno sottolineare, come non ci sia una progressione armonica nei fatti in esame nei vari processi Gotha, non essendo il settimo processo

relativo ad uno sviluppo complessivo temporale dell'associazione, ma essendovi una serie di fatti e di soggetti, tutti inquadrabili nel più vasto scacchiere della mafia barcellonese, che diventano attuali, e riuniti in un processo, sulla base di un elemento collante che è costituito dal progressivo raggiungimento della prova necessaria... da un verso - scrive ancora il gup -, vi è qualche elemento di novità, dall'altro si scoprono momenti, soggetti e fatti rimasti precedentemente non disvelati. Questo è di fatto il presente processo, con la forza giuridica di muoversi sulla base di prove forti per i reati su cui si procede, con il limite di essere temporalmente delimitato dalle collaborazioni e dalle conoscenze dei collaboratori, ma non solo. Interessante questo passaggio: il limite, oltre che temporale, è con evidenza, rispetto agli eventuali assetti nuovi e più gravi di vertice. Non è un caso che di massima ci si muove nei confronti di semplici associati, ma il livello e la forza attuale dell'associazione mafiosa è palesemente al di fuori della presente indagine, non oggetto di evidenza né rilievo, restando confinata al di fuori e solo auspicabilmente a prossime numerazioni del processo.

Secondo il gup Mastroeni però resta ancora da fare molto per salire di “livello”. Ecco perché: la costante frana dell'associazione, con crollo del muro dell'omertà, e progressive collaborazioni, è circostanza di fatto che non può ingenerare dubbi aprioristici sulle nuove dichiarazioni, essendo una vera e propria valanga, ma logica e coerente, che si sta abbattendo almeno sull'ala militare dei barcellonesi.

Rivedere il 416 bis

Vi sono degli indubbi aspetti di obsolescenza - scrive poi il giudice -, della norma base dell'intero apparato normativo antimafia e cioè del 416 bis. Il presupposto di applicabilità, dell'intimidazione fisica, quasi militare, sul territorio, che per certi aspetti ricorda la vecchia mafia dalla lupara al kalashnikov, è superata, per certi casi non per tutti, nei fatti, da associazioni spesso più potenti ma assolutamente aliene da visibilità e violenza, e con strumenti più raffinati e ormai con finalità e profitti molto al di là della norma. D'altro lato, tale connotazione, in taluni casi, viene a sottoporre alla normativa, soggetti e fatti con evidente aspetto di marginalità, non ai livelli di cosa nostra (nel senso che i gruppi in esame, pur facendo parte della cosca barcellonese, che risulta parte di cosa nostra, per specifica rilevanza ne appaiono distanti come livello), della 'ndrangheta e delle più gravi associazioni mafiose, ma aventi, in ambienti più ristretti, i caratteri costitutivi della norma, restando i relativi imputati soggetti a sanzioni e normative di grande spessore e rilievo. Ma questo è lo stato normativo attuale.

I pentiti

Altro aspetto, largamente e specificamente nei singoli casi, oggetto delle doglianze difensive, come anticipato, è relativo - scrive il gup -, agli effetti e valenza delle collaborazioni di giustizia. Quasi tutti i temi proposti seguono schemi già affrontati e superati dalla giurisprudenza della Corte e nei provvedimenti emessi nel presente procedimento, che pertanto caso per caso saranno assorbiti nella esposizione e nella stessa indicazione di regole applicabili e valenza. Osservazioni preliminari sul livello dei collaboratori non hanno diritto di trovare ingresso e rilievo, in considerazione che, pur quelli che risultano non di eccelsa precedente caratura criminale, sono

perfettamente al livello delle cose e dei soggetti di cui si parla, non versandosi nella specie nemmeno in contestazioni relative a figure di capi od organizzatori, ed essendo evidente il livello stesso degli imputati, pur nella rilevante appartenenza alla congrega barcellonese, in sé di assoluto rilievo.

La sentenza

Era il 3 aprile scorso quando il gup Salvatore Mastroeni decise sui 30 giudizi abbreviati per la “Gotha 7”: 29 condanne per un totale di circa 180 anni di carcere e una assoluzione totale soltanto. La condanna più elevata (12 anni) fu disposta per Antonino D'Amico e Agostino Milone, mentre 11 anni per Giuseppe Domenico Molino. Condanna a 9 anni e 6 mesi invece per Mariano Foti, mentre 9 anni inflitti a Sebastiano Chiofalo, Fabrizio Garofalo, Giuseppe Antonio Impalà. Fu condannato a 4 anni - in “continuazione” con un'altra sentenza -, il boss novarese dei Mazzarroti Tindaro Calabrese. L'unico assolto totalmente fu Alessandro Maggio, con la formula «perché i fatti non costituiscono reati».

Nuccio Anselmo